

FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

VERBALE DELIBERA del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°1/2026

L'anno 2026 il giorno 6 del mese di febbraio, alle ore 16:00 si è tenuto in modalità online con collegamento sulla piattaforma Google Meet, giusta convocazione prot. n. 238 del 5.02.2026, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Avviso per la nomina del Sovrintendente
2. Modifiche di Statuto
3. Varie ed eventuali.

Partecipano alla seduta: il Presidente della Fondazione Sant'Elia, il prof. Roberto Lagalla e il Consigliere Dott. Michele Ciacciofera e la Vice-Presidente Dott.ssa Angela Fundarò. E' altresì presente la Dott.ssa Cristiana Natoli Scialli, alla quale è chiesto di supportare il C.d.A. nell'attività di verbalizzazione. La Dott.ssa accetta.

Apri i lavori il Presidente, il quale, verificata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, introduce il **punto 1** all'O.d.G., relativo all' avviso pubblico per la nomina del Sovrintendente della Fondazione Sant'Elia.

Il Consiglio di Amministrazione,

Delibera

di approvare l'avviso pubblico per la nomina dell'incarico sopra indicato, dando mandato alla Dott.ssa Natoli Scialli di procedere agli adempimenti di pubblicazione e seguenti.

Il Presidente passa alla trattazione del **punto 2** dell'O.d.G., concernente le modifiche allo Statuto della Fondazione, e invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito alle modifiche proposte, così come riportate nell'allegato n. 2 alla convocazione.

La Vice – Presidente Dott.ssa Angela Fundarò chiede chiarimenti in merito all'articolo 1 e all'ultimo capoverso dell'articolo 7 dello Statuto.

FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

Le modifiche apportate sono le seguenti:

Art. 1 - Denominazione, Sede, Durata: La Fondazione non persegue fini di lucro, ha durata di *venti anni* e può essere prorogata per eguale periodo, con deliberazione approvata dal Consiglio Provinciale di Palermo (*o organo equipollente ai sensi della normativa nel tempo vigente*).

Art. 2 – Finalità:

comma 1) La Fondazione *ha in uso* Palazzo Sant'Elia e il Loggiato di San Bartolomeo per l'attuazione del programma di attività artistiche, culturali e/o espositive.

Comma 6) dell'articolo 2, la Fondazione opera prevalentemente con riguardo al Patrimonio presente sul territorio *della Città Metropolitana di Palermo* e a beneficio della collettività diffusa.

Art. 3 – Patrimonio: Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione finanziaria di cui la stessa è stata dotata in sede di bilancio dell'Ente Fondatore, ed inoltre dall'ulteriore *ed eventuale* dotazione finanziaria che detto *Ente si riserva* di versare allo stesso titolo;

Art. 4 – Entrate della Fondazione: Costituiscono entrate della Fondazione: e) i trasferimenti a qualsiasi titolo erogati da parte *dell'Ente Fondatore o di soggetti pubblici o privati aventi titolo* sulla base di specifici progetti, *accordi di programma o convenzioni*, finalizzati alla

Art. 5 - Organi Gli Organi della Fondazione sono: - Il Consiglio di Amministrazione; - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; - Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS).

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, *incluso il Presidente*.

2. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato in seno all'atto costitutivo della Fondazione. Alla scadenza di ogni *triennio*, l'Ente Fondatore provvederà a designare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo *o persona dallo stesso anche transitoriamente designata*, in possesso di *adeguati requisiti professionali e di esperienza (almeno quinquennale)*, con particolare riguardo al settore culturale, artistico, dello spettacolo, della organizzazione e della promozione di eventi. La predetta designazione è soggetta a revoca, da parte del Presidente, in qualsiasi momento, anche

FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

senza giusta causa e senza obbligo di preavviso. Essa comunque decade al cessare del mandato del Sindaco metropolitano designante.

4. I membri del Consiglio durano in carica *tre anni* e possono essere riconfermati con adeguata motivazione e *per una sola volta*. Essi sono individuati tra soggetti in possesso di adeguati requisiti, coerenti con le finalità artistico-culturali e gestionali della Fondazione.

5. Qualora nel corso del *triennio* di durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione, per qualsiasi motivo, uno o più di essi venga a mancare, i rimanenti provvederanno alla loro sostituzione mediante cooptazione, con deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di nomina e/o designazione del Consigliere venuto a mancare. I Componenti cooptati rimarranno in carica fino alla designazione da parte dell'Ente Fondatore. *La surroga del Consigliere venuto a mancare ha comunque durata pari al compimento dell'originario triennio.*

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno la metà dei componenti (*arrotondata per eccesso*) ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 7 – I poteri del Consiglio:

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

2. In particolare il Consiglio:

- approva entro il trenta (30) novembre di ogni anno il bilancio preventivo, inviandone copia all'Ente Fondatore per la presa d'atto, che potrà relazionare e richiedere chiarimenti;
- approva entro il trenta (30) aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario chiuso il trentuno (31) dicembre precedente e ne invia copia, *per la presa d'atto*, all'Ente Fondatore che potrà relazionare e richiedere chiarimenti;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti;
- determina se e quanta parte dei redditi d'esercizio derivanti dalla gestione debbano essere destinati a patrimonio e se e quanta parte debbono destinarsi al finanziamento delle attività;
- approva i conferimenti e le convenzioni di concessione, in uso, in comodato d'uso e/o in gestione, di beni monumentali e artistici;
- delibera su eventuali *progetti*, accordi di collaborazione e/o di programma, convenzioni tra la Fondazione ed altri soggetti, privati e *pubblici*, nazionali ed internazionali;
- approva gli indirizzi attuativi dei programmi della Fondazione;
- delibera l'eventuale costituzione di centri studio e di ricerca, secondo le indicazioni provenienti dal Comitato Tecnico-Scientifico.
- provvede prioritariamente a richiedere all'Ente il distacco del personale necessario all'espletamento delle attività ordinarie, nei limiti consentiti dalla Legge.

FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

Per eventuali esigenze di personale con specifiche mansioni non reperibili presso l'Ente Fondatore, si provvederà, *di regola*, ad assunzioni *con contratti a tempo determinato* e compensi non superiori a quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Funzioni Locali, in relazione al profilo professionale ed alle connesse responsabilità, *ovvero con collaborazioni coordinate e continuative*;

- approva i Regolamenti interni per il buon funzionamento della Fondazione;
- delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di almeno due terzi dei Componenti del Consiglio; dette modifiche diventano efficaci dopo l'approvazione dell'Ente Fondatore con deliberazione del Consiglio Provinciale.

Art. 8 - Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (*o designato ai sensi del precedente art. 6, comma 3*) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e sovrintende alla gestione della Fondazione.

Art.8 bis Vice-Presidente

Il Consiglio può nominare, su proposta del Presidente, un Vice Presidente. Salvo eventuali ed ulteriori deleghe, esplicitamente conferite ai sensi del precedente art. 8, comma 5, il Vice-Presidente sostituisce il Presidente (o suo designato) nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente, contenente l'ordine delle materie da trattare, da inviarsi agli altri membri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
2. L'avviso di convocazione deve essere notificato ai Consiglieri d'Amministrazione in ogni forma che ne consenta la riscontrabilità e così, oltreché per telegramma, raccomandata r.r. e raccomandata a libretto, anche per via telematica con posta elettronica riscontrabile.
3. Il Consiglio si riunisce altresì su invito del Presidente tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri (*arrotondato per eccesso*).

Art. 10 – Sovrintendente

1. Il Sovrintendente deve possedere titoli, requisiti e qualifiche attinenti al ruolo che andrà a ricoprire in seno alla Fondazione. Tale incarico dovrà essere conferito di regola previo avviso pubblico sul sito, della Provincia e della stessa Fondazione.
2. Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio, dura in carica *tre anni* e può essere riconfermato *solo per una volta sulla base di adeguata valutazione dell'attività svolta nel primo mandato*.

FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

10. Il Sovrintendente assiste ai lavori del Comitato tecnico-scientifico al quale sottopone, per parere obbligatorio e previamente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione, gli indirizzi generali delle attività artistico-culturali della Fondazione.

Art. 11 – Ente fondatore

1. Sono di competenza *dell'Ente fondatore* i seguenti poteri:

* la nomina e il rinnovo dei Consiglieri di Amministrazione, secondo le modalità sopra meglio individuate;

Art. 12 - Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è l'Organo d'indirizzo scientifico e culturale della Fondazione.

2. Il Comitato è composto da minimo quattro, massimo otto membri designati dal Consiglio di Amministrazione scelti fra personalità di rilievo nel campo della cultura e delle arti che abbiano maturato esperienza in ambito culturale. I Componenti durano in carica *quattro anni* e possono essere riconfermati soltanto una volta.

3. Il Presidente del Comitato è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quale cura la convocazione dell'organo, presiede le sedute e provvede a farle verbalizzare in apposito libro.

4. Nella prima seduta del Comitato, si procederà alla nomina del Vice-Presidente con funzioni vicarie a quelle del Presidente.

5. La carica è onorifica.

6. Il primo Comitato Tecnico Scientifico è nominato dall'Ente Fondatore nell'atto costitutivo.

7. In caso di inerzia del Comitato, le funzioni sono *assorbite* dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13- Compiti del Comitato

1. Il CTS *svolge funzioni consultive in ordine alle strategie culturali e scientifiche della Fondazione, nonché Agli obiettivi specifici da perseguire, alle linee e alle priorità di azione.*

2. A tal fine, il CTS *esprime parere annuale, non vincolante, sugli indirizzi generali delle attività predisposti dal Sovrintendente, prima che questi vengano approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il predetto parere viene allegato al bilancio preventivo in modo da assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi*

3. A fine di raccogliere elementi utili per la programmazione annuale, la Fondazione *può promuovere* incontri con gli Enti Locali Territoriali presenti sul territorio di prevalente riferimento della propria attività, con le principali istituzioni culturali locali e con le organizzazioni senza fini di lucro ivi operanti, con le Università, le Sovrintendenze dei Beni Artistici Storici e Monumentali. A tali incontri partecipano i componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

4. Il CTS è altresì convocato almeno tre volte l'anno ed ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, in relazione alle attività ulteriormente programmate o programmabili.

Art. 17 - Norme di chiusura e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di Legge in materia.

2. Ove, all'atto dell'approvazione del presente e novato Statuto dovessero sussistere vincolanti rapporti contrattuali, comportanti oneri per la Fondazione, per difformità conseguenti alle intervenute variazioni di durata dei mandati, questi ultimi si mantengono in essere fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista.

Le modifiche statutarie si trovano in allegato al presente verbale.

Non essendovi altri punti da trattare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 16:30.

LA SEGRETARIA

Dott.ssa Cristiana Natoli Scialli

Il Presidente

Prof. Roberto Lagalla